

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo**

**L'Aquila**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso (n. 364/1995) proposto da NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesidio Gualtieri presso il cui studio legale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele, n. 178 è elettivamente domiciliata

**CONTRO**

- la Unità Locale Socio Sanitaria di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

**PER L'ANNULLAMENTO**

- della deliberazione del Commissario straordinario dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 di L'Aquila, comunicata in data 16 marzo 1995, con cui la dott.ssa NC è stata nominata vincitrice del concorso interno per titoli ed esami a n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del Centro fertilità e sterilità – disciplina ostetricia e ginecologia, indetto con deliberazione uslina n. 102 del 13.7.1994, nella parte in cui fissa la decorrenza della nomina agli effetti giuridici ed economici alla data del 9 marzo 1995.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla Camera di consiglio del 26.01.2005, il dott. Fabio Mattei.

Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

- che con atto (n. 394/1995) notificato in data 13 maggio 1995 la dott.ssa NC ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata nominata vincitrice del concorso interno per titoli ed esami a n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del Centro di Fertilità e Sterilità della U.L.S.S. n. 6 di L'Aquila, nella parte in cui determina la decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 9 marzo 1995;

- che avverso il predetto provvedimento l'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo:

*a) Violazione dei principi in materia di espletamento delle procedure di concorso, motivazione erronea e conseguente violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1204 del 1971; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, posto che l'Amministrazione sanitaria avrebbe illegittimamente determinato la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a vincitrice della procedura selettiva sopra citata a decorrere dal 9 marzo 1995 e non dal 1° gennaio 1995, data di decorrenza della nomina degli altri partecipanti vincitori o in subordine dal 31.1.1995, data di adozione del gravato provvedimento, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1204 del 1971 contenente disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri;*

- che dal preambolo del provvedimento impugnato è dato rilevare che la ricorrente all'esito della procedura selettiva *de qua* risulta essere stata posta in astensione obbligatoria per gravidanza ai sensi delle disposizioni di cui

alla citata legge n. 1204 del 1971, avendo partorito in data 8.12.1994; che l'astensione obbligatoria sarebbe terminata in data 8 marzo 1995; che pertanto l'Amministrazione ha ritenuto di dover far decorrere la nomina della dott.ssa NC a vincitrice del concorso dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di astensione obbligatoria dal lavoro;

- che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c) della legge n. 1204 del 1971 è fatto divieto di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto;

- che l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità presenta caratteri di irrinunciabilità ed obbligatorietà essendo posta a tutela sia della lavoratrice madre sia del nascituro e del neonato;

- che il periodo trascorso in astensione obbligatoria per maternità è stato, ex art. 6 della legge n. 1204 del 1971, ritenuto equiparabile al servizio effettivamente svolto e che pertanto la nomina della ricorrente nella qualifica conseguita mediante concorso interno non può quanto agli effetti giuridici ed economici farsi decorrere dalla scadenza del termine finale del periodo di astensione obbligatoria dal servizio, non potendo la lavoratrice madre patire un pregiudizio connesso alla maternità;

- che la decorrenza giuridica della nomina non può, ad avviso del Collegio, farsi coincidere con la effettiva assunzione di servizio della lavoratrice madre al termine del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4, lett. c) della legge n. 1204 del 1971, posto che la decorrenza della nomina della ricorrente nella qualifica conseguita appare evidentemente essere stata posticipata rispetto agli altri partecipanti vincitori della procedura selettiva *de qua* a causa del suo stato di maternità, con la conseguenza che la sua

nomina non può che decorrere dal termine stabilito per gli ulteriori vincitori del medesimo concorso o in subordine dalla data del provvedimento di nomina odiernamente gravato, non potendo la lavoratrice ricevere alcun documento dal suo stato di maternità;

- che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto;

- **che** il Collegio ritiene in ogni caso dover disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l'Abruzzo sede di L'Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26.1.2005 con l'intervento dei signori:

Dott. Santo Balba	Presidente
Dott. Rolando Specca	Consigliere
Dott. Fabio Mattei	Referendario est.

Pubblicata il 18/04/05

Il Collaboratore di Cancelleria

